



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. 964 del 01 MAR. 2022

N. 25 del 26.02.2022

OGGETTO:	Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Provvedimenti. Adempimenti connessi.
----------	--

L'anno Duemilaventidue e questo giorno ventisei del mese di Febbraio ore 14,00, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Avv. Bernardo Andrea	Sindaco	x	
2	Ing. Rimedio Gaetano	Vicesindaco	x	
3	Rag. Celano Santo	Assessore	x	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

## LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato il quadro normativo nazionale sviluppatosi nel corso degli anni in coerenza con le direttive europee in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visti in origine:

- la Legge 09.08.1993, n.55, di Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990;
- il D.Lgs. 22.6.2007, n. 109, recante *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*;
- il Decreto Legislativo 25.09.2009, n.151, recante disposizioni correttive del D.Lgs.n.231/2007;
- il decreto del Ministero dell'interno 17.02.2011, recante *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari"*;
- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 04.05.2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- la Legge 6.11.2012 n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il decreto del Ministero dell'interno 25.09.2015, recante *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*;
- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 23.04.2018 recante istruzioni sui dati e le informazioni da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate a livello Comunitario:

- la direttiva U.E. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (*c.d. III direttiva*), la quale ha abrogato le precedenti e disciplinato ex novo la materia. Tali disposizioni sono state recepite a livello nazionale con il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, con il D.Lgs. n. 231 del 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
- la direttiva UE 2015/849 (*c.d. IV direttiva*), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, che ha comportato la modifica dei testi normativi sopra richiamati;

Considerato che contemporaneamente l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato il Comunicato del 4 luglio 2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

Evidenziato che il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea e che la lista è stata aggiornata con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, entrata in vigore il 1° ottobre 2020;

Evidenziata in ultimo, la direttiva U.E. 2018/843 (*c.d. V direttiva*), con la quale sono state apportate modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D.Lgs. 125/2019 che ha anche apportato modifiche al D.Lgs. 90 del 2017;

Considerato che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha adottato le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni, pubblicate sul proprio sito il 23.04.2018, con individuazione dei dati e delle informazioni, che l'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere all'UIF, sia le modalità e i termini della comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Evidenziate le *"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* emesse dalla Banca D'Italia in data 26.03.2019;

Rilevato che le succitate disposizioni mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

Preso atto che in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di comunicazione all'UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Rivelato che:

- occorre adottare procedure interne, in base alla propria autonomia organizzativa, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità, con le quali gli addetti trasmettono le informazioni e tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto *Gestore*, da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- occorre individuare, con provvedimento formalizzato, il soggetto *Gestore* delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;
- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come *Gestore*, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

Dato atto che le amministrazioni possono valutare e decidere, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 25.09.2015, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "Gestore" al RPCT, oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto *Gestore*;

Ricordato che occorre individuare la *governance* del processo inerente le comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo per conto di questo Ente;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è ravvisata la necessità di dare attuazione al dettato normativo individuando il *Gestore* delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché gli attori relativi ai singoli processi, ai fini della trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al *Soggetto Gestore* e ravvisata, in tale materia, la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di provvedimento inerente l'organizzazione interna del Comune;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 01 del 25.02.2022, prot. n. 904 del 25.02.2022 di conferimento dell'incarico di *Gestore* delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 25.09.2015, per il Comune di Colobrarò, alla Dott.ssa Panzardi Filomena, Segretario Comunale;

Preso atto che il nominato *Gestore* ha elaborato le "Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", contenenti la *governance* del processo inerente le comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo per conto di questo Ente, in atti;

Considerato che le "Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo":

- contengono le procedure interne, elaborate in base all'autonomia organizzativa dell'Ente, atte a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- garantiscono l'omogeneità dei comportamenti e le modalità, con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- delinea le modalità con le quali gli addetti agli uffici dell'Ente trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto *Gestore*, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

Ritenuto procedere alla loro approvazione;

Visto l'articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare le *“Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”*, come da documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le *“Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”*:

- contengono la *governance* di questo Ente del processo inerente le comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- contengono nello specifico le procedure interne, elaborate in base all'autonomia organizzativa dell'Ente, atte a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- garantiscono l'omogeneità dei comportamenti e le modalità, con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- delinea le modalità con le quali gli addetti agli uffici dell'Ente trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto *Gesture*, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione *“Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Dati ulteriori”*;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. *REG. N. 120*

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **26 FEB. 2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. \_\_\_\_\_

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI



*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

---

## **Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo**

## PREMESSA

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Per attività di riciclaggio si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

## QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo nazionale si è sviluppato nel corso degli anni in coerenza con le direttive europee.

In particolare, la direttiva U.E. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (*c.d. III direttiva*) ha abrogato le precedenti e disciplinato ex novo la materia, tali disposizioni sono state recepite a livello nazionale con il D.L.gs. n. 109 del 22 giugno 2007, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, con il D.L.gs. n. 231 del 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

L'approvazione della direttiva UE 2015/849 (*c.d. IV direttiva*), recepita a livello nazionale con il D.L.gs. n. 90 del 25 maggio 2017, ha comportato la modifica dei testi normativi sopra richiamati.

Contemporaneamente, l'Unità di Informazione Finanziaria (IUF) ha emanato il Comunicato del 4 luglio 2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

Il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea;



la lista è stata aggiornata con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2021.

In ultimo, la direttiva U.E. 2018/843 (c.d. *V direttiva*) apporta modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D. Lgs. 125/2019 che ha anche apportato modifiche al D. Lgs. 90 del 2017.

## IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO E IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Le Pubbliche Amministrazioni

- ❖ sono sottratte dalla normativa alla disciplina generale
- ❖ hanno un ruolo differente e una specifica disciplina che riguarda gli uffici competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nei seguenti ambiti:
  - a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
  - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

### Collaborazione delle PA (art. 10 D.Lgs 90/2017)

- ❖ Comma 3: *«sulla base delle linee guida del CSF ... le PA ... adottano procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a migliorarlo»*
- ❖ Comma 4: *«le PA comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale»*
- ❖ Comma 5: *«le PA ... adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di esser comunicate ai sensi del presente articolo.»*

*.... obblighi segnaletici/comunicazione*

*.... formazione del personale*

*... diffusione della cultura antiriciclaggio*

*... canalizzazione delle comunicazioni di operazione sospette*

## SOGGETTI COINVOLTI

### Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo. Istituita presso la Banca d'Italia è autonoma e operativamente indipendente.

Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose o finanziamento del terrorismo internazionale.

La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

### Gestore

L'UIF con il Provvedimento 23 aprile 2018, ha stabilito che ogni Pubblica Amministrazione, con atto formalizzato, individua al proprio interno il soggetto "Gestore", delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni.

La UIF considera tale figura e la connessa struttura organizzativa quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

L'Amministrazione ha individuato la figura del "Gestore" nel Segretario Comunale.

Ad esso compete la redazione delle Linee guida sulle comunicazioni concernenti operazioni sospette, l'emanazione di Circolari esplicative, la definizione degli indicatori di anomalia, sia in correlazione con l'evoluzione normativa del settore, sia a tipologie di operazioni sospette non ancora regolamentate. Collabora inoltre con il RPCT ai fini



dell'individuazione dei fabbisogni formativi in materia. Effettua la supervisione sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle diverse strutture dell'Ente e provvede alla trasmissione delle relative comunicazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF). In ultimo, relaziona periodicamente al RPCT sull'attività di segnalazione svolta.

Il Gestore, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, si avvale del supporto degli Uffici presenti all'interno della struttura che individua in ragione delle interconnessioni ratione materiae, nonché dell'Unità Antiriciclaggio, composta dal medesimo e dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario.

#### Unità Antiriciclaggio

L'Unità Antiriciclaggio è istituita presso il Servizio Tributi-Economico-Finanziario ed affianca il Gestore nell'attività di supporto agli Uffici Operativi e ai Referenti Antiriciclaggio di struttura impegnati nella fase istruttoria su operazioni sospette e verifica la completezza documentale ed effettua la valutazione delle segnalazioni trasmesse dai Responsabili Apicali di struttura. In ultimo, redige le Comunicazioni di operazioni sospette da trasmettere alla UIF.

Nel caso in cui venga a contatto con operazioni sospette, ovvero contraddistinte da anomalie, avvia autonomamente le conseguenti verifiche.

L'Unità Antiriciclaggio si avvale delle competenze acquisite nel corso degli anni dal Servizio Tributi-Economico-Finanziario nell'attività di business intelligence su informazioni e dati acquisiti, nonché dell'esperienza maturata nello specifico ambito dalle società partecipate.

Con il Servizio di Polizia Locale saranno, altresì, individuate modalità di collaborazione su attività di comune interesse.

#### Responsabili Apicali di struttura

I Responsabili Apicali delle diverse strutture dell'Ente partecipano in modo permanente con il Gestore alla definizione di regole di ambito, rivolte in particolare alla individuazione di casi tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia. Agli stessi compete, altresì, supportare il Gestore nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale rispetto alla struttura di riferimento.


Verificate la sussistenza dei presupposti, trasmettono al Gestore le segnalazioni sui casi sospetti rilevati durante lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ciascun Responsabile Apicale è Referente Antiriciclaggio di struttura con compiti di collaborazione. Svolge, inoltre, funzioni di tramite con gli Uffici Operativi della struttura cui appartiene. Con lo stesso dialogano il Gestore e l'Unità Antiriciclaggio.


#### Uffici Operativi

Gli uffici appartenenti alle diverse strutture dell'Ente, nell'espletamento delle attività di competenza, qualora entrino in contatto con soggetti (*persone fisiche o entità giuridiche*), che pongono in essere ovvero tentano di porre in essere operazioni rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, sono tenuti a svolgere opportuna istruttoria e a trasmettere la relativa segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio di struttura.

## MODELLO ORGANIZZATIVO



## La struttura organizzativa



## INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette.

La definizione è data dall'art. 2 del Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018, provvedimento che reca in allegato un elenco esemplificativo suddiviso in relazione all'identità o comportamento del soggetto agente, alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni, al settore di attività.

Tale elencazione non è esaustiva.

L'impossibilità di ricondurre le operazioni o i comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, andranno valutati con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che potrebbero egualmente essere sintomatici di profili di sospetto.

Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Al fine di agevolare il lavoro degli Uffici Operativi, ferme restando le indicazioni contenute negli indicatori predisposti dalla UIF è opportuno elaborare Liste di controllo nei settori maggiormente interessati:

- a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

## SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI

I procedimenti amministrativi e i relativi sistemi informativi consentono di raccogliere una serie di informazioni o relazioni che, anche se non rilevanti rispetto al procedimento stesso, possono consentire riflessioni utili in ottica di antiriciclaggio.

A titolo esemplificativo si cita l'età del richiedente, la sua residenza o la sede legale della società, che rappresenta, il ruolo che ricopre colui che presenta la richiesta.

Queste informazioni, dichiarate dal richiedente direttamente in sede di presentazione di documentazione amministrativa, possono dar luogo ad una segnalazione da parte del sistema informativo, se opportunamente istruita e parametrizzata, tale da far emergere in molti casi una "anomalia".

Per citarne alcune:

- ❖ età del richiedente inferiore o superiore a specifiche date (*inferire ad anni 20 o superiore ad anni 70*);
- ❖ luogo di residenza o di sede legale presso paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea.

Ulteriori "anomalie" possono essere evidenziate dallo stesso applicativo in modalità differita e periodicamente elaborata, quali ad esempio:

- ❖ ruoli e società, uno stesso soggetto può aver presentato richieste in un certo lasso di tempo (*ad. es. un anno*) per conto di società diverse, nelle quali riveste diversi incarichi;
- ❖ movimenti, una stessa società ha presentato richieste di cessione e/o acquisizione di concessioni o autorizzazioni in un certo lasso di tempo come cedente e/o beneficiario rispetto ad altre società beneficiarie o cedenti, ancor più se la richiesta riguarda stessa concessione e/o autorizzazione.

La combinazione, intorno ad uno stesso soggetto, di più anomalie segnalate da un sistema gestionale può andare a costituire un primo set informativo su cui avviare ulteriori indagini.

Le anomalie così rilevate possono costituire un input strutturato e documentato con cui andare a verificare altre basi dati e situazioni informative fuori dall'ambito strettamente gestionale e quindi tramite accesso a banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione, ma non attinenti ai singoli procedimenti.

## LE COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



**Gli operatori sono tenuti ad inviare senza ritardo alla UIF la segnalazione di operazione sospetta qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da un'attività criminosa (Art. 35 del D.Lgs 231/2007)**

Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette a prescindere dalla rilevanza dell'importo.

Il sospetto deve essere basato sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi dell'operazione anche se questa non è stata portata a buon fine o è stata interrotta.

La comunicazione di dati e informazioni concernenti operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Ed, ancora, che molto spesso il riciclaggio è collegato al finanziamento del terrorismo, inteso come:

*"... qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali cioè indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette."*

## PROCEDURE INTERNE

idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio

### figura del TITOLARE EFFETTIVO

Il D.L.gs. 231/2007 fornisce criteri per l'individuazione del titolare effettivo.

Tali criteri sono rivolti ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio (di cui all'art. 3 comma 2 del decreto stesso), tra cui non rientra espressamente la Pubblica Amministrazione.

L'individuazione del titolare effettivo è spesso uno dei "campanelli d'allarme" che può indurre a sospettare di un'operazione di riciclaggio, soprattutto nelle procedure di gara.

All'interno del PTPC va previsto che qualsiasi ente privato che partecipi a gare, riceva finanziamenti, autorizzazioni o concessioni debba dichiarare il proprio titolare effettivo, così come previsto dalla normativa. A supporto degli uffici sono in elaborazione alcune proposte check list di controllo che possono essere di supporto alla corretta applicazione della norma.

## LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE


L'effettiva consistenza delle segnalazioni e la natura delle stesse derivano dall'analisi di una realtà completamente difforme da quella valutata da parte degli istituti di credito.

Le situazioni che generano segnalazioni concernono solitamente operazioni già avvenute, delle quali gli uffici pubblici hanno notizia indiretta ai seguito dei controlli di competenza.

Le segnalazioni non si riferiscono ad un singolo episodio, ma sono frutto della raccolta e incrocio di plurime operazioni economiche, quali compravendite societarie, immobiliari, etc.

Solo l'analisi del quadro complessivo e delle relazioni tra i soggetti coinvolti consente di produrre con un buon margine di sicurezza fondate segnalazioni di operazioni sospette.

L'intero processo attuato consta di più fasi



#### 1. Osservazione della realtà:

I dati e le informazioni sono quotidianamente sotto gli occhi dei singoli operatori che effettuano le attività istituzionali di propria competenza.

#### 2. Sospetto:

Alla base vi è un'operazione che, anche se rispetta il processo e la procedura, rivela contorni definiti almeno «strani» dagli operatori o per la specificità dell'operazione in sé, o per la collocazione della stessa all'interno di un quadro di eventi più o meno relazionati tra loro

#### 3. Analisi:

Gli uffici svolgono operazioni di confronto, ricerca e raffronto oltre alle operazioni di messa in relazione dei dati di cui si è in possesso, in collaborazione con la Polizia Locale.

#### 4. Sintesi e segnalazione:

Durante questa fase vengono identificati «i Soggetti e le operazioni più rilevanti», verranno disegnate le relazioni e data evidenza delle banche dati consultate e degli atti che hanno generato la segnalazione.

### Nel dettaglio

I Funzionari e gli Istruttori addetti ai vari Uffici Operativi appartenenti alle diverse strutture, che nell'esaminare istanze o atti riconducibili a soggetti che entrano in contatto con l'Amministrazione individuino operazioni, anche solo tentate, rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, pongono in essere tutte le verifiche possibili nei limiti degli strumenti a disposizione, sia tramite la consultazione delle banche dati disponibili presso la struttura di appartenenza, sia attraverso la richiesta di supporto all'Unità Antiriciclaggio, allo scopo di istruire la pratica, nonché mediante la consultazione di portali e motori di ricerca on line.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta e ponderata valutazione di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dall'ufficio.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF2.

Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste.

Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

Gli Uffici eseguono gli accertamenti sopra descritti anche in presenza di operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

L'attività istruttoria si conclude nel momento in cui risultano acquisiti elementi idonei ad escludere l'esistenza di operazioni di natura sospetta.

Qualora invece le informazioni raccolte siano sufficienti per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione tale da consentire di ricondurre la stessa nell'ambito della casistica elencata nel presente documento, l'Ufficio redige la segnalazione e la trasmette, unitamente alla documentazione utile, al Responsabile Apicale della struttura di appartenenza. Quest'ultimo verifica la completezza dell'attività istruttoria svolta. Laddove rilevi incompletezza nella redazione degli atti, restituisce il carteggio all'Ufficio Operativo. In caso di verifica positiva, invece, valutata la fondatezza della segnalazione, trasmette a sua volta al Gestore la documentazione, conservandone copia.

Si ritiene utile sottolineare che tutte le operazioni devono essere svolte con la massima riservatezza.

## RISERVATEZZA E PRIVACY

L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza.

Gli uffici sono tenuti ad evitare diffusioni non necessarie di informazioni.

E' fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2007.

Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

## LEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.